

Sent. n. 13153 del 29 dicembre 1995 (ud. del 21 aprile 1995)  
della Corte Cass., Sez. I civ. - Pres. Corda, Rel. Nardino  
Redditi di capitale - Interessi - Finanziamento dei soci - Interessi  
presunti - [Art. 43](#), comma 2, D.P.R. n. 597/1973 - Omessa ritenuta d'acconto  
- Non sussiste - [Art. 43](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - [Art. 26](#),  
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - [Art. 43](#), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

**(Commentata)**

Massima - Dalla norma di cui all'[art. 43](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della quale è destinatario il mutuante, non può desumersi la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto.

---

Fatto - Con avviso di accertamento notificato il 5 maggio 1980 il 2° Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma accertò, nei confronti della s.r.l. V., dichiarata fallita con Sent. del Tribunale di Roma del 10 novembre 1979, la violazione dell'obbligo di cui all'[art. 26](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere omesso, nella qualità di sostituto d'imposta, di operare la ritenuta d'acconto sugli interessi presuntivamente corrisposti ai soci nell'esercizio 1976, calcolati nella misura del 10% e relativi a finanziamenti effettuati dagli stessi soci alla società.

La curatela propose ricorso contro detto avviso e la Commissione tributaria di I grado decise che il calcolo degli interessi presunti assoggettabili alla ritenuta d'acconto dovesse essere effettuato sulla base del tasso legale del 5%. La Commissione di II grado, adita dalla curatela, ritenne invece infondata la pretesa dell'Ufficio, ritenendo che dai documenti della gestione della società emergeva la prova contraria alla presunzione di cui all'[art. 43](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

L'ulteriore ricorso proposto dall'Ufficio venne rigettato dalla Commissione tributaria centrale, la quale, con dec. n. 3604 del 7 maggio 1991, pur dissentendo dalla motivazione della pronuncia impugnata, osservò che l'anzidetta presunzione non è opponibile al sostituto d'imposta, obbligato ad eseguire la ritenuta "all'atto della corresponsione delle somme ai percipienti", sicché per contestare al sostituto l'inosservanza dell'obbligo a suo carico occorre dare la prova - nella specie non fornita dall'Amministrazione - della effettiva corresponsione di somme.

Contro tale pronuncia l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La curatela del fallimento della Soc. V. ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

Diritto - 1. Deve essere innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente in base al rilievo che l'impugnazione è stata proposta dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data della notificazione del dispositivo della decisione della Commissione tributaria centrale.

Non si ravvisano, infatti, ragioni per discostarsi dall'orientamento - ormai consolidato dopo la Sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 669 del 20 gennaio 1992, e del quale la difesa della resistente si dichiara

a conoscenza - secondo cui le ordinarie regole del codice di rito trovano integrale applicazione riguardo ai termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso decisioni della Commissione tributaria Centrale; con la conseguenza che, al fine del decorso del termine breve di 60 giorni, si rende necessaria, a norma dell'art. 326 del codice di procedura civile, la notificazione dell'intera pronuncia, in difetto della quale resta operante il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 del codice di procedura civile.

Quest'ultimo termine risulta, nella specie, pacificamente osservato; e pertanto il ricorso è stato tempestivamente proposto.

2. L'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'[art. 26](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 43 del D.P.R. in pari data n. 597, nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione [art. 360, nn. 3 e 5), del codice di procedura civile].

Premesso che "i versamenti fatti dai soci alla società non furono in conto capitale o a fondo perduto, ma furono veri e propri mutui ... in gran parte restituiti", la ricorrente ritiene "del tutto ingiustificata l'affermazione che la presunzione dell'art. 43 del D.P.R. n. 597", valida "nei confronti del contribuente", non lo sarebbe invece "nei confronti del sostituto d'imposta". Sarebbe, quindi, "da correggere la premessa che, a norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600, l'obbligo di ritenuta sorge per il sostituto d'imposta all'atto della effettiva corresponsione di somme ai percipienti": l'"effettività" costituirebbe, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, "un'aggiunta arbitraria" al testo della norma, essendo "poco credibile che una norma abbia una diversa validità a seconda dei soggetti". Risponderebbe, invece, ad "una necessità logica e pratica che la medesima disciplina debba essere osservata sia nel rapporto di imposizione (tra Amministrazione e contribuente), sia nel rapporto di rivalsa (tra sostituto e sostituito)", attesa la almeno tendenziale "corrispondenza" tra obbligazione tributaria e obbligo di ritenuta.

Osserva ancora la ricorrente che, "in conseguenza della ritenuta d'imposta", "il contribuente perde ogni contatto diretto con l'Ufficio ed unico soggetto tenuto all'adempimento, prima, ed a subire l'accertamento, in seguito, è il sostituto d'imposta", mentre, a norma dell'[art. 35](#) del D.P.R. n. 602/1973, "il sostituito, sempre che possa essere identificato, è solamente obbligato in solido con il sostituto contro il quale sia stata eseguita l'iscrizione a ruolo, ma non è destinatario dell'accertamento", sicché "la presunzione dell'art. 43 diverrebbe concretamente inoperante in tutte le ipotesi di ritenuta d'imposta, se non fosse valida nei confronti del sostituto".

3. Le censure sopra riferite sono prive di fondamento.

La questione sottoposta all'esame della Corte consiste nello stabilire se l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sugli interessi dei capitali dati a mutuo (quali sono stati pacificamente considerati, nella specie, i finanziamenti alla Soc. V. da parte dei soci), debba essere adempiuto dal mutuatario, ai sensi dell'[art. 26](#), comma 5 del D.P.R. n. 600/1973, soltanto in caso di effettiva corresponsione degli interessi ai mutuanti o anche quando il diritto agli interessi sia solo presunto - salva prova contraria - ai fini fiscali, secondo il disposto dell'[art. 43](#) del D.P.R. n. 597/1973.

La Commissione tributaria centrale ha accolto la prima delle cennate soluzioni; e tale decisione è ineccepibile, ad avviso del Collegio, alla luce della normativa vigente all'epoca cui si riferisce l'accertamento impugnato (anno 1976) ed anche alla stregua della disciplina attualmente in vigore.

È ben vero che l'[art. 26](#) del D.P.R. n. 600/1973, nell'imporre ai

"soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 23" (tra cui la società di capitali) l'obbligo di operare "la ritenuta del 15% a titolo di acconto sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27" (comma 5), non prevede espressamente che la corresponsione debba essere "effettiva"; ma questo rilievo non è sufficiente a dimostrare l'asserita "arbitrarietà" dell'interpretazione della norma adottata dalla Commissione centrale, che risulta, al contrario, perfettamente rispettosa dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi e coerente con il complessivo sistema normativo che regola la fattispecie.

Sul piano testuale costituisce già un significativo elemento di conferma della statuizione censurata la previsione per la quale la ritenuta d'acconto deve essere prelevata sui redditi di capitale "corrisposti" dai soggetti destinatari dell'obbligo; e l'espressione, sia nel suo significato comune che in quello giuridico, necessariamente postula il concreto versamento di somme di denaro per il titolo considerato, sicché non è logicamente riferibile ad un reddito solo presunto (peraltro con salvezza di prova contraria) nei confronti del titolare del diritto ma del quale non sia dimostrata la reale percezione da parte del medesimo.

Come esattamente rileva la difesa della curatela resistente, l'[art. 43](#) del D.P.R. n. 597/1973 pone una presunzione relativa di fruttuosità dei capitali dati a mutuo nei confronti del mutuante, il quale deve pertanto includere nella propria dichiarazione annuale il reddito "presunto", ancorché non realizzato, corrispondente agli interessi legali sulla somma mutuata, a meno che non fornisca la prova di non averli percepiti.

Tale presunzione trova la sua ratio nell'esigenza di impedire facili elusioni della norma impositiva, ma non ha alcuna ragion d'essere nei confronti del mutuatario né può costituire per il medesimo fonte di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli specificamente previsti - per una finalità diversa - dalla disciplina delle ritenute alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. n. 600/1973.

Ed invero - come questa Corte ha chiarito - il fenomeno della sostituzione costituisce "una particolare modalità di esazione d'imposta, cui determinati soggetti sono tenuti ... in virtù di un particolare rapporto con lo Stato, per conto del quale il sostituto è tenuto ad operare a seguito di espressa designazione normativa". La "scelta" dei sostituti, da parte del legislatore, è finalizzata alla "ottimizzazione dell'esazione tributaria", poiché la "designazione" riguarda categorie di soggetti la cui "contabilità controllata o facilmente controllabile" consente di "dedurre con certezza se e quali erogazioni siano state fatte" a favore del "soggetto primario del rapporto d'imposta" (cfr. Cass., n. 9606/1991).

Non solo, dunque, la collocazione delle norme in esame - giustamente sottolineata dalla parte resistente - in provvedimenti di legge distinti e di oggetto diverso (l'[art. 43](#) è nel D.P.R. n. 597/1973 contenente la disciplina sostanziale della imposizione diretta sul reddito, mentre l'[art. 26](#) è nel D.P.R. n. 600/1973 che regola la materia dell'accertamento delle imposte dirette), ma anche la loro differente ratio induce ad escludere l'asserita necessità della "corrispondenza tra obbligazione tributaria ed obbligo della ritenuta" per effetto della quale dovrebbero ritenersi estese ai sostituti d'imposta, senza una espressa previsione normativa in tal senso ed in contrasto con il principio della tassatività degli obblighi tributari (su cui vedasi la citata sent. n. 9606/1991), prescrizioni e presunzioni che hanno come destinatari i (soli) titolari del reddito "di interessi e che sono destinati a cadere ove sia positivamente offerta la prova della mancata percezione".

Sul piano dell'indagine sistematica ulteriori elementi a sostegno della

decisione della Commissione tributaria centrale sono desumibili dall'[art. 7](#) del D.P.R. n. 600/1973, e dall'[art. 3](#) del D.P.R. n. 602/1973. La prima di tali norme sancisce l'obbligo per i sostituti d'imposta "che corrispondono somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte", di presentare "annualmente apposita dichiarazione, unica per tutti i percipienti", così ribadendo che presupposto dell'obbligo primario del sostituto (quello di operare la ritenuta) è la erogazione effettiva del reddito cui corrisponde la percezione da parte dell'avente diritto. L'[art. 3](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (in materia di riscossione delle imposte sui redditi), nel testo in vigore all'epoca che qui interessa, stabiliva al comma 1, n. 4) che "sono rimosse mediante versamento diretto all'esattoria ... le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi 1 e 2, e all'art. 30, del decreto" (n. 600/1973) "maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti", dando così rilievo - evidentemente in via di eccezione - per i particolari redditi indicati nella stessa norma, al momento della "maturazione", anziché a quello della "corresponsione" delle somme soggette a ritenute alla fonte, e quindi prescindendo dalla effettività della erogazione.

È opportuno osservare che anche nella attuale formulazione - e con maggiore chiarezza - l'[art. 3](#) del D.P.R. n. 602/1973 distingue le ritenute alla fonte che devono essere operate dai sostituti al momento della "maturazione nel periodo d'imposta" di determinati redditi, "ancorché non corrisposti [comma 2, lettere d), e), g)] da tutte le altre ritenute elencate nello stesso comma 2 - compresa quella sui redditi di cui all'[art. 26](#), comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 [vedasi lettera f)] - per le quali deve valere l'opposto principio secondo cui l'effettuazione del prelievo a titolo di acconto postula la corresponsione effettiva della somma all'avente diritto.

Sulla stessa distinzione è fondata la disciplina dei versamenti all'Erario delle somme prelevate dai sostituti d'imposta: infatti l'[art. 8](#) del D.P.R. n. 602/1973 - sia nel testo vigente all'epoca del contestato accertamento [v. comma 1, nn. 1) e 3-bis)] sia in quello attualmente in vigore [v. comma 1, nn. 1) e 3-bis, 3-ter)] stabilisce termini diversi, con diversa decorrenza, a seconda che i redditi soggetti a ritenuta d'acconto siano materialmente "corrisposti" ovvero siano "maturati ... ancorché non corrisposti".

Osserva infine il Collegio come sia del tutto inconferente il riferimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, al regime tributario delle ritenute a titolo d'imposta e alla disposizione dell'[art. 35](#) del D.P.R. n. 602/1973. I rilievi svolti a tale riguardo dalla ricorrente (riassuntivamente esposti nella parte narrativa) possono valere unicamente nell'ipotesi di effettuazione di ritenute a titolo d'imposta, nella quale - per ripetere le espressioni usate nel ricorso - "il contribuente perde ogni contatto diretto con l'Ufficio" ed il rapporto tributario si instaura e si svolge tra Fisco e sostituto (salva la responsabilità solidale del sostituto prevista dal citato art. 35); ma queste considerazioni non si attagliano al caso - diversamente regolato - della ritenuta alla fonte a titolo di acconto, in cui il contribuente sostituto, ben noto al Fisco, è obbligato a presentare la propria dichiarazione dei redditi, indicando in essa sia i redditi effettivamente conseguiti sia quelli che la legge presume (salvo prova contraria, nel caso che qui interessa) da lui realizzati, ed operando lo "scomputo" delle ritenute d'acconto ai sensi degli artt. 17 del D.P.R. n. 597 e 8 del D.P.R. n. 598/1973 (ora artt. 19 e 93 del testo unico n. 917/1986).

Non ha, quindi, alcuna consistenza l'assunto della ricorrente secondo cui la soluzione accolta dalla Commissione tributaria centrale priverebbe

di effetti concreti la disposizione dell'[art. 43](#) del D.P.R. n. 597/1973.

Si deve, in conclusione, affermare che, nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta indicati nel comma 1, art. 23 dello stesso D.P.R., sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del citato decreto, solo quando il relativo importo sia stato effettivamente corrisposto al mutuante, e non anche nella ipotesi in cui il diritto agli interessi sia solo presunto (con salvezza della prova contraria), secondo il disposto dell'[art. 43](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non potendosi desumere da quest'ultima norma, della quale è destinatario il mutuante, la previsione dell'obbligo del mutuatario di operare, quale sostituto d'imposta, la ritenuta d'acconto anche sul reddito presunto ma non corrisposto.

A questo principio è puntualmente conforme la decisione impugnata, la quale si sottrae, pertanto, alle infondate censure dell'Amministrazione ricorrente, a carico della quale va posto il pagamento delle spese del giudizio per effetto della soccombenza.

P.Q.M. - La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di giudizio, liquidate in lire 189.000 oltre lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorario.